

SISTEMA INTERNO DI
SEGNALAZIONE DELLE
VIOLAZIONI – (C.D.
WHISTLEBLOWING)
REGOLAMENTO



DATI E CARATTERISTICHE

Codice	Data versione	Versione
REG024-G	19.12.2023	2.0
Perimetro di applicazione	Gruppo	
Allegati	N.A.	

PROCESSO AUTORIZZATIVO

Azione	Data	Responsabile
Proposta	06.12.2023	Compliance
Conformità con l'impianto organizzativo	06.12.2023	COO
Conformità alla normativa	06.12.2023	Compliance
Approvazione	19.12.2023	Consiglio di Amministrazione
Pubblicazione	20.12.2023	Project & Process Management

STORICO VERSIONI

Numero versione	Data	Sintesi modifiche
2.0	19.12.2023	Riorganizzazione complessiva del documento; creazione di un Comitato Segnalazioni a cui è affidata la gestione del canale di segnalazione interno; gestione delle eventuali segnalazioni tramite n. 2 nuovi canali di segnalazione: (i) il software Comunica Cube – Modulo Whistleblowing e (ii) segnalazione orale chiedendo un incontro con il Comitato Segnalazioni

INDICE DEL DOCUMENTO

GLOSSARIO DEI TERMINI E DEGLI ACRONIMI	4
1. ASPETTI GENERALI	7
1.1. OBIETTIVO DEL DOCUMENTO	7
1.2. CAMPO DI APPLICAZIONE E RESPONSABILITÀ	7
1.3. FONTI NORMATIVE	8
2. SEZIONE 1: INFORMAZIONI GENERALI	9
3. SEZIONE 2: FORMAZIONE E DESTINATARI	10
3.1. FORMAZIONE	10
3.2. DESTINATARI	10
4. SEZIONE 3: OGGETTO E CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI	12
5. SEZIONE 4: CANALI DI SEGNALAZIONE	14
5.1. CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNI	14
5.2. CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO	15
5.3. DIVULGAZIONE PUBBLICA	16
6. SEZIONE 5: GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE	17
7. SEZIONE 6: TUTELA DEL SEGNALANTE E DELLA PERSONA COINVOLTA	22
8. SEZIONE 7: DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE	24
9. SEZIONE 8: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	25

GLOSSARIO DEI TERMINI E DEGLI ACRONIMI

Termine	Definizione
Banca o Capogruppo	Banca Investis S.p.A.
CDA	Consiglio di Amministrazione
Codice Etico e di comportamento	Il documento che esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali assunti dai collaboratori del Gruppo, siano essi amministratori o dipendenti
Contesto lavorativo	Le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di lavoro – a seconda dei casi – con la Banca, Symphonia, la Fiduciaria e l'Advisory, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione, di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
Comitato Segnalazioni	L'ufficio cui è affidata la gestione del canale di segnalazione interno individuato dalla Banca, da Symphonia, dalla Fiduciaria e dall'Advisory ai sensi dell'art. 4, co. 2 e 4 del D.lgs. 24/2023 e composto dal Responsabile della Funzione Compliance e dal Responsabile della Funzione Internal Audit
Divulgazione pubblica	Rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone
Facilitatore	Una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata
Gruppo	Gruppo Banca Investis
Informazioni sulle violazioni	Informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse presso la Banca, Symphonia, la Fiduciaria e l'Advisory, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni
Organismo di Vigilanza	L'organo avente responsabilità di controllo e vigilanza sull'osservanza del Modello 231

Termine	Definizione
Persona coinvolta	La persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente
Persona segnalante o Segnalante	La persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo
Riscontro	Comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione
Segnalazione	La comunicazione scritta od orale, nominativa o anonima (in cui, cioè, le generalità del segnalante non sono esplicitate, né rintracciabili) di informazioni sulle violazioni
Segnalazione esterna	La comunicazione, scritta od orale, presentata tramite i canali di segnalazione istituiti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ("ANAC")
Segnalazione interna	La comunicazione, scritta od orale, presentata tramite i canali di segnalazione interni istituiti dal Gruppo
Seguito	L'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate
Società del Gruppo	Società appartenenti al Gruppo
Violazioni	<p>Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Banca, di Symphonia, della Fiduciaria e dell'Advisory e che possono consistere, ai sensi del D.lgs. 24/2023, in:</p> <ul style="list-style-type: none"> – illeciti rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001; – violazioni del Modello 231 o del Codice Etico e di comportamento (ad esempio, condotte persecutorie, intimidatorie, discriminatorie, di mobbing o di molestia sessuale); – illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali in materia di appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti;

tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea ovvero le norme del mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione menzionati nei due punti che precedono.

In relazione ai termini non espressamente definiti nella presente Procedura si intendono richiamate le definizioni previste nel Modello 231 della Banca, di Symphonia, della Fiduciaria e dell'Advisory.

1. ASPETTI GENERALI

1.1. OBIETTIVO DEL DOCUMENTO

La presente procedura definisce il processo per la ricezione, l'analisi e il trattamento delle segnalazioni relative alle violazioni del diritto dell'Unione europea e delle disposizioni nazionali, del Codice Etico e di comportamento, del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 (“**Modello 231**”) di Banca Investis S.p.A. (“**Banca**”) e delle società del Gruppo Banca Investis (“**Gruppo**”), Symphonia S.G.R. S.p.A. (“**Symphonia**”), Investis Fiduciaria S.p.A. (“**Fiduciaria**”) e Investis Advisory S.r.l. (“**Advisory**”) e, più in generale, del sistema procedurale del Gruppo, fornendo al segnalante indicazioni operative sull'oggetto, i contenuti, i destinatari e le modalità di trasmissione e di gestione delle segnalazioni e sulle forme di tutela previste dal Gruppo per il segnalante e il segnalato in conformità alle disposizioni del D.lgs. 24/2023 e del D.lgs. 231/2001.

La presente procedura ha altresì lo scopo di disciplinare le modalità di accertamento della validità e fondatezza delle segnalazioni e, conseguentemente, di intraprendere le opportune azioni correttive e disciplinari.

Il documento è strutturato nelle parti seguenti:

- Sez. n. 1: Informazioni generali
- Sez. n. 2: Formazione e destinatari
- Sez. n. 3: Oggetto e contenuto delle segnalazioni
- Sez. n. 4: Canali di segnalazione
- Sez. n. 5: Gestione delle segnalazioni interne
- Sez. n. 6: Tutela del segnalante e della persona coinvolta
- Sez. n. 7: Divieto di discriminazione
- Sez. n. 8: Trattamento dei dati personali

1.2. CAMPO DI APPLICAZIONE E RESPONSABILITÀ

La presente procedura si applica alla Banca, a Symphonia, alla Fiduciaria e all'Advisory.

Gli uffici e le funzioni coinvolti nelle attività previste dalla presente Procedura sono:

- la Funzione Internal Audit;

- la Funzione Compliance;
- la Funzione HR;
- a seconda dei casi, l'Organismo di Vigilanza della Banca, di Symphonia, della Fiduciaria e dell'Advisory.

1.3. FONTI NORMATIVE

I riferimenti, interni ed esterni, della presente Procedure sono:

- il Modello 231 della Banca, di Symphonia, della Fiduciaria e dell'Advisory;
- il Codice Etico e di comportamento;
- il sistema procedurale, le linee guida e i regolamenti interni;
- il sistema di procure vigente;
- il D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti);
- il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro);
- il D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 che ha attuato la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e ha introdotto disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali;
- Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali" ("GDPR");
- D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i. ("Codice Privacy");
- le Linee Guida ANAC in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, adottate con delibera n. 311 del 12 luglio 2023;
- la Guida operativa per gli enti privati in materia di Whistleblowing pubblicata da Confindustria il 27 ottobre 2023.

2. SEZIONE 1: INFORMAZIONI GENERALI

Con l'espressione *whistleblowing* si indica, in termini generali, il dipendente di un ente privato o di un'amministrazione pubblica che segnala violazioni o irregolarità di cui sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo commesse ai danni dell'interesse pubblico o dell'ente/amministrazione di appartenenza, nonché condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 e violazioni del Modello 231.

Il legislatore italiano è intervenuto più volte a disciplinare il *whistleblowing*, da ultimo con il D.lgs. 24/2023 che ha raccolto in un unico testo normativo la disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti del settore pubblico e privato, che precedentemente non trovava una sistemazione organica e uniforme.

Per garantire nel massimo grado la cultura della trasparenza, dell'etica del *business* e della correttezza nell'ambito della propria operatività quotidiana e in conformità al nuovo art. 6, co. 2-*bis* del D.lgs. 231/2001, la Banca, Symphonia, la Fiduciaria e l'Advisory, ciascuna nell'ambito delle rispettive attività:

- promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello 231 e dei protocolli aziendali tra tutti i propri dipendenti, collaboratori e/o le persone che intrattengono rapporti con essa, richiedendone il rispetto e prevedendo, in caso di inosservanza, adeguate sanzioni disciplinari o contrattuali.
- incoraggia il proprio personale a segnalare eventuali illeciti o violazioni dei protocolli aziendali e del Modello 231 di cui abbiano conoscenza, assicurando un'attenta ed efficace gestione delle segnalazioni e la massima tutela e riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e dei fatti oggetto della segnalazione.

3. SEZIONE 2: FORMAZIONE E DESTINATARI

3.1. FORMAZIONE

Ai fini dell'attuazione della Procedura, la formazione e l'informativa verso il personale e i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede è gestita dalla Funzione *Compliance* della Banca, in stretto coordinamento con gli ODV delle società del Gruppo. Per i consulenti e i collaboratori e per le parti terze che intrattengano rapporti negoziali con la Banca, Symphonia, la Fiduciaria e l'Advisory è prevista un'analoga informativa e pubblicità della presente Procedura, secondo modalità differenziate che tengono conto dello specifico rapporto contrattuale con le società.

3.2. DESTINATARI

Sono destinatari della presente procedura (i) gli esponenti aziendali, (ii) i dipendenti, (iii) i collaboratori e tutte le persone che, pur non appartenendo alla Banca, a Symphonia, alla Fiduciaria e all'Advisory, operano su mandato o nell'interesse delle stesse in Italia o all'estero (ad esempio, lavoratori autonomi, liberi professionisti e consulenti).

Sono **esponenti aziendali** – della società del Gruppo di volta in volta interessata – gli azionisti, il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione, i componenti del Collegio Sindacale, l'Amministratore Delegato, i componenti degli altri organi sociali eventualmente istituiti ai sensi dell'art. 2380 c.c. o delle leggi speciali, nonché qualsiasi altro soggetto in posizione apicale ai sensi del D.lgs. 231/2001, per tale intendendosi qualsiasi persona che rivesta funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della società o di una unità o divisione di questa, dotata di autonomia finanziaria e funzionale.

Sono **dipendenti** i soggetti che intrattengono – con la società del Gruppo di volta in volta interessata – un rapporto di lavoro subordinato, inclusi i tirocinanti, i lavoratori a termine e quelli con contratto di inserimento o di apprendistato o a tempo parziale, nonché i lavoratori in distacco ovvero in forza con contratti di lavoro para-subordinato (somministrazione di lavoro).

Sono **collaboratori** i soggetti che intrattengono – con la società del Gruppo di volta in volta interessata – (i) rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; (ii) rapporto di agenzia e altri rapporti che si concretino in una prestazione di opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, a carattere non

subordinato; (iii) rapporti di collaborazione e/o consulenza (anche di natura occasionale), nonché (iv) i soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di un esponente aziendale pur non essendo dipendenti.

4. SEZIONE 3: OGGETTO E CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

In conformità alla normativa vigente, chiunque lavora o collabora, internamente o esternamente, con la Banca, Symphonia, la Fiduciaria o l'Advisory può segnalare, a tutela dell'interesse pubblico o dell'integrità di tali società, le violazioni o le presunte violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea, nonché condotte rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, violazioni delle prescrizioni del Modello 231 e delle procedure interne della società di volta in volta interessata, di cui sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Le segnalazioni devono essere fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

Al fine di una corretta gestione della stessa, si suggerisce di indicare nella segnalazione:

- le eventuali **generalità** della persona segnalante (la cui indicazione, tuttavia, non è obbligatoria ai fini della segnalazione) con l'indicazione della qualifica o posizione professionale e di un recapito;
- le **circostanze di tempo e di luogo** in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- una sintetica, chiara e completa **descrizione dei fatti** oggetto di segnalazione;
- generalità o altri elementi che consentano di identificare **la/le persona/e coinvolta/e**;
- eventuali **altri soggetti** che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione ed eventuali **documenti** che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- l'indicazione delle **ragioni** connesse alle funzioni svolte che hanno consentito di conoscere le informazioni sulle violazioni;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Non esistendo una lista tassativa di illeciti che possono formare oggetto di segnalazione, sono da considerare rilevanti tutte le segnalazioni riferite a comportamenti, reati o irregolarità a danno della Banca, di Symphonia, della Fiduciaria o dell'Advisory ovvero commesse per un loro supposto interesse o vantaggio.

A titolo esemplificativo, la segnalazione può riguardare azioni o omissioni, commesse o semplicemente tentate:

- che integrino uno dei reati presupposto della responsabilità degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001;
- che integrino un illecito in materia di offerta di servizi, prodotti e mercati finanziari o in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- poste in essere in violazione del Modello 231 della Banca, di Symphonia, della Fiduciaria o dell'Advisory, del Codice Etico e di comportamento del Gruppo, dei principi di controllo interno e di altre procedure interne o disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare;
- suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale o all'immagine delle società;
- suscettibili di arrecare un danno alla salute o alla sicurezza dei dipendenti, dei collaboratori o di arrecare un danno all'ambiente.

Le segnalazioni devono riguardare violazioni o fatti illeciti di cui il segnalante, in base alle proprie conoscenze, ritenga certa o almeno altamente probabile la verifica.

Pertanto, **non** sono considerate meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su informazioni non sufficientemente precise e circostanziate o fondate su meri sospetti o voci.

Inoltre, le previsioni e le tutele di cui alla presente Procedura e al D.lgs. 24/2023 **non** si applicano alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante relative ai suoi rapporti con i superiori gerarchici o con i colleghi, nonché all'esecuzione della propria prestazione lavorativa.

Le segnalazioni possono essere fatte anche in modalità anonima e saranno prese in considerazione solo qualora non appaiano *prima facie* irrilevanti, destituite di fondamento e non circostanziate. Il Gruppo, tuttavia, **non** incoraggia tale modalità di segnalazione, avendo posto in essere tutte le garanzie atte a tutelare l'identità del segnalante.

Si rappresenta, poi che le segnalazioni possono essere fatte **solo agendo in buona fede**: pertanto, in caso di segnalazioni palesemente infondate e/o effettuate con dolo o colpa grave, la Banca, Symphonia, la Fiduciaria o l'Advisory – a seconda dei casi – potranno intraprendere iniziative di carattere disciplinare per la tutela propria e del soggetto segnalato.

5. SEZIONE 4: CANALI DI SEGNALAZIONE

5.1. CANALI DI SEGNALAZIONE INTERNI

In conformità all'art. 4, co. 4 del D.lgs. 24/2023, la Banca, Symphonia, la Fiduciaria e l'Advisory condividono i canali di segnalazione interni, che garantiscono la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

In particolare, la persona segnalante può inviare la segnalazione:

- tramite il software “Comunica Cube – Modulo Whistleblowing 3.0” (“**Software**”). Il Software è strutturato in maniera tale da guidare il segnalante in ogni fase della segnalazione: in particolare, alla persona segnalante verrà richiesto dal programma di compilare una serie di campi obbligatori per fornire le informazioni necessarie a circostanziare la segnalazione;
- a mezzo del servizio di posta tramite deposito fisico della segnalazione in busta chiusa con la dicitura “*Riservata personale*”, all'attenzione del Comitato Segnalazioni, via Broletto n. 5, 20121, Milano¹.

Da ultimo, in ottemperanza all'art. 4, co. 3 del D.lgs. 24/2023, la persona segnalante può decidere di effettuare una segnalazione orale anche chiedendo un incontro con il Comitato Segnalazioni. A questo fine, la persona segnalante deve mandare una mail con la richiesta di incontro all'indirizzo comitatosegnalazioni@bancainvestis.com e l'incontro deve essere fissato entro un termine ragionevole.

In questo caso, i componenti del Comitato Segnalazioni, previo consenso della persona segnalante, documentano la segnalazione mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

¹ in caso di segnalazione cartacea questa deve essere inserita in due buste chiuse, includendo, nella prima, i dati identificativi del segnalante, unitamente a un documento di identità; nella seconda, l'oggetto della segnalazione; entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta riportando, all'esterno, la dicitura “Riservata personale” all'attenzione del Comitato Segnalazioni, via Broletto n. 5, 20121, Milano

5.2. CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO

Se la violazione riguarda:

- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali in materia di appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea ovvero le norme del mercato interno; ovvero
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione menzionati nei punti precedenti

la persona segnalante può, a determinate condizioni, effettuare la segnalazione tramite il canale di segnalazione esterno istituito e gestito dall'ANAC:

servizi.anticorruzione.it/segnalazioni

In particolare, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 24/2023, la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione:

- ha **già** effettuato una segnalazione interna e la stessa **non** ha avuto seguito;
- ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione; oppure
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Oltre al canale esterno sopra menzionato, si ricorda che sono altresì disponibili i seguenti canali di segnalazione attivati dalle Autorità di vigilanza competenti sull'attività della Banca, in particolare quello:

- della BCE – Banca Centrale Europea

<http://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/breach/html/index.en.html>;

- e quello della Banca d'Italia

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/whistleblowing/index.html>).

È opportuno visitare direttamente i siti di queste Autorità per verificare le condizioni per la segnalazione esterna e gli eventuali aggiornamenti sui canali di segnalazione.

5.3. DIVULGAZIONE PUBBLICA

Se la violazione riguarda:

- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali in materia di appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea ovvero le norme del mercato interno; ovvero
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione menzionati nei punti precedenti

la persona segnalante può, a determinate condizioni, effettuare una divulgazione pubblica.

In particolare, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 24/2023, la persona segnalante può effettuare una divulgazione pubblica se, al momento della sua presentazione:

- ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna – ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna alle condizioni richiamate in precedenza – e non è stato dato riscontro nei termini previsti dal D.lgs. 24/2023 in merito alle misure previste o adottate per dar seguito alle segnalazioni;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione potrebbe costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse; oppure
- ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

6. SEZIONE 5: GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE

La Banca, Symphonia, la Fiduciaria e l'Advisory hanno individuato il Comitato Segnalazioni quale ufficio interno autonomo deputato alla gestione delle segnalazioni interne ai sensi dell'art. 4, co. 2 e 4 del D.lgs. 24/2023.

Una volta ricevuta la segnalazione secondo i canali previsti nella presente procedura, la gestione della stessa è articolata in quattro fasi:

- a. Protocollazione e custodia;
- b. Vaglio preliminare;
- c. Istruttoria e comunicazione dell'esito;
- d. Gestione delle segnalazioni provenienti o riguardanti membri del Comitato Segnalazioni e personale di Compliance & AML e di Internal Audit

a. Protocollazione e custodia

Nel caso la segnalazione venga effettuata tramite il Software, quest'ultimo provvede a registrare tutti gli elementi della segnalazione e ad assegnarle uno specifico ID alfanumerico, protocollandone gli estremi sul registro informatico, comprese le indicazioni di data e ora dell'invio della segnalazione, il soggetto segnalante, l'oggetto della segnalazione e tutte le altre informazioni inserite dal segnalante. Il sistema provvede ad inviare un alert di inserimento della segnalazione ai responsabili del processo di gestione e a custodire tutti i dati, cifrati tramite specifico algoritmo, all'interno di uno specifico database, protetto e controllato. Tramite il software, l'accesso ai dati della segnalazione è limitato esclusivamente ai soggetti che ne hanno diritto (segnalante stesso, componenti del Comitato Segnalazioni e personale della funzione Compliance incaricato di svolgere funzioni di segreteria per il Comitato Segnalazioni), così come definito dalla presente Procedura.

Nel caso la segnalazione venga effettuata tramite posta ordinaria o nel contesto di un incontro con il Comitato Segnalazioni, il personale della funzione *Compliance* incaricato di svolgere funzioni di segreteria per il Comitato Segnalazioni assegna uno specifico ID alfanumerico alla segnalazione e procede a protocollarne su un registro informatico gli estremi, in particolare:

- il giorno e l'ora;
- il soggetto segnalante;
- l'oggetto della segnalazione;

- eventuali note.

Il registro è custodito in uno Share Point a cui hanno accesso esclusivamente i componenti del Comitato Segnalazioni e il personale della funzione *Compliance* incaricato di svolgere funzioni di segreteria per il Comitato Segnalazioni.

I componenti del Comitato Segnalazioni e il personale della funzione *Compliance* incaricato di svolgere funzioni di segreteria per il Comitato Segnalazioni hanno l'obbligo di non divulgare esternamente l'avvenuta ricezione della segnalazione, l'identità del segnalante e del segnalato e il contenuto.

Una volta protocollata la segnalazione, il Comitato Segnalazioni rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro **sette giorni** dalla data di ricezione.

b. Vaglio preliminare

Il vaglio preliminare ha lo scopo di verificare, sulla base degli elementi immediatamente disponibili, la sussistenza di cause di irricevibilità, inammissibilità e la non manifesta infondatezza della segnalazione ricevuta. A tal fine, il Comitato Segnalazioni valuta i contenuti della segnalazione e:

- laddove rilevi da subito che la stessa sia palesemente infondata procede all'archiviazione immediata;

A titolo di esempio, non superano tale vaglio preliminare le segnalazioni generiche, non comprensibili, pretestuose, non relative alle condotte rilevanti descritte, che non indicano le ragioni connesse alle funzioni svolte dal segnalante che hanno consentito di conoscere i fatti, in relazione alle quali non emergono ragioni di tutela dell'integrità – a seconda dei casi – della Banca, di Symphonia, della Fiduciaria o dell'Advisory e, comunque, che siano prive di ogni altro elemento essenziale per poter dar seguito all'istruttoria.

- laddove la segnalazione, pure non palesemente infondata, non sia ben circostanziata richiede ulteriori informazioni al segnalante. Nel caso in cui non sia possibile raccogliere informazioni sufficienti a circostanziare la segnalazione e avviare l'indagine, questa viene archiviata;

- nel caso in cui la segnalazione appaia circostanziata con elementi di fatto precisi e concordanti e riguardi atti o omissioni:
- **(a)** che integrano uno dei reati presupposto della responsabilità degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001;
- **(b)** poste in essere in violazione del Modello 231, del Codice Etico e di comportamento del Gruppo, dei principi di controllo interno e di altre procedure interne o disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare che ai primi fanno riferimento,

comunica la segnalazione all'ODV della Banca, di Symphonia, della Fiduciaria o dell'Advisory – a seconda dei casi – per l'esame e il seguito dell'istruttoria.

Laddove, invece, **(c)** la segnalazione circostanziata riguardi atti o omissioni che non hanno attinenza con quanto sopra, ovvero la segnalazione non risulti *prima facie* riferibile con precisione ad una specifica società del Gruppo, il Comitato Segnalazioni procede autonomamente con l'istruttoria.

c. Istruttoria e comunicazione dell'esito

L'istruttoria è l'insieme delle attività finalizzate a verificare il contenuto delle segnalazioni pervenute e ad acquisire elementi utili alla successiva fase di valutazione, garantendo la massima riservatezza sull'identità del segnalante e sull'oggetto della segnalazione.

Il Comitato Segnalazioni – nel corso di questa fase e in linea con quanto previsto dall'art. 5 del D.lgs. 24/2023 – ha il compito di:

- a. mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni. Nelle ipotesi in cui la segnalazione riguardi atti o omissioni indicati alle precedenti lettere **a** e **b**, l'Organismo di Vigilanza interloquisce con il segnalante per il tramite del Comitato Segnalazioni;
- b. dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- c. fornire riscontro alla segnalazione entro **tre mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

L'ordine di priorità dell'esame delle segnalazioni nonché i tempi della fase istruttoria e delle conseguenti valutazioni dipendono dalla tipologia e gravità dei fatti segnalati, dalla rilevanza dell'interesse alla tutela della Banca, di Symphonia, della Fiduciaria o dell'Advisory anche in rapporto alle possibili conseguenze sanzionatorie, dalla complessità dell'istruttoria e dalle altre circostanze concrete relative alla segnalazione.

L'Organismo di Vigilanza e il Comitato Segnalazioni, a seconda dei casi, affidano alla Funzione *Internal Audit* lo svolgimento dell'attività istruttoria; quando la natura o la complessità delle verifiche lo richiedano, possono avvalersi della collaborazione di consulenti esterni per effettuare le attività ritenute opportune, inclusa l'audizione della persona segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti. In ogni caso, l'analisi delle segnalazioni ricevute deve rispettare i principi di imparzialità e di riservatezza.

Durante l'attività istruttoria della segnalazione è fatto salvo il diritto alla riservatezza e il rispetto dell'anonimato del segnalante, salvo che ciò non sia possibile per le caratteristiche delle indagini da svolgere. Nel caso in cui altri soggetti intervengano a supporto dell'Organismo di Vigilanza o del Comitato Segnalazioni, su di essi gravano i medesimi doveri di comportamento volti alla riservatezza del segnalante.

Nel corso delle verifiche, la Funzione *Internal Audit* può chiedere alla Funzione *HR* di verificare l'esistenza di procedimenti disciplinari (pendenti o conclusi) a carico della persona coinvolta, sia nella veste di denunciante che di incolpato.

Al termine dell'istruttoria, la Funzione *Internal Audit* (o l'eventuale consulente esterno incaricato) predispose per l'Organismo di Vigilanza o il Comitato Segnalazioni, a seconda dei casi, una relazione riepilogativa contenente la descrizione (i) dei fatti accertati; (ii) delle evidenze raccolte; e (iii) delle cause e delle carenze che hanno permesso il verificarsi della situazione segnalata.

L'Organismo di Vigilanza o il Comitato Segnalazioni, a seconda dei casi, valuta a quel punto i documenti e le informazioni acquisite ed esprime la propria valutazione in relazione alla segnalazione: la valutazione può consistere nella dichiarazione motivata di infondatezza della segnalazione o della sua fondatezza.

In caso di infondatezza della segnalazione, l'ODV o il Comitato Segnalazioni, a seconda dei casi, procede all'archiviazione della segnalazione. Il Comitato Segnalazioni dà comunicazione dell'archiviazione al segnalante. Nel caso di segnalazione presentata a mezzo posta o nel corso di un incontro con il Comitato Segnalazioni, quest'ultimo procede anche ad aggiornare il registro informatico dando nota dell'avvenuta archiviazione.

Qualora, invece, la segnalazione risulti fondata, l'Organismo di Vigilanza o il Comitato Segnalazioni, a seconda dei casi, predispose una propria relazione conclusiva che condivide con le funzioni o strutture

aziendali competenti, al fine di garantire eventuali azioni d'intervento (c.d. *action plan*) e iniziative a tutela della Banca, di Symphonia, della Fiduciaria o dell'Advisory, a seconda dei casi, e con la Funzione *HR* che provvederà, ove ne sussistano i presupposti e se necessario di concerto con la direzione aziendale interessata, a instaurare un procedimento disciplinare. Il Comitato Segnalazioni dà comunicazione al segnalante circa l'esito della segnalazione.

d. Gestione delle segnalazioni provenienti o riguardanti membri del Comitato Segnalazioni e personale di Compliance & AML e di Internal Audit

Fatto salvo il processo sopra descritto la gestione operativa delle segnalazioni è demandata all'Organismo di Vigilanza.

7. SEZIONE 6: TUTELA DEL SEGNALANTE E DELLA PERSONA COINVOLTA

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile, a seguito di valutazione dell'Organismo di Vigilanza o del Comitato Segnalazioni, se del caso coadiuvati da professionisti esterni allo scopo incaricati, una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (ad esempio indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo), l'identità della persona segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del segnalante non può essere rivelata a soggetti non coinvolti nel processo, così come declinato nel presente documento, senza il suo espresso consenso.

Per le segnalazioni ricevute tramite il Software si evidenzia come il consenso espresso del segnalante può essere raccolto attraverso l'utilizzo della messaggistica integrata nel Software stesso, evitando quindi l'utilizzo di comunicazioni non sicure (es. e-mail).

A questo scopo, si rappresenta che (i) l'utilizzo del Software garantisce la completa riservatezza del segnalante, in quanto l'accesso alla segnalazione ed eventualmente ai dati del segnalante stesso è consentito esclusivamente ai responsabili Whistleblowing specificatamente nominati; (ii) nel caso di segnalazione trasmessa a mezzo posta o riferita oralmente nel corso di un incontro con il Comitato Segnalazioni, l'ID alfanumerico attribuito alla segnalazione in fase di protocollazione verrà utilizzato in tutti i documenti e le successive comunicazioni ufficiali.

Fatto salvo quanto sopra, per quanto concerne l'ambito del procedimento disciplinare eventualmente attivato dalla Società contro il Segnalato, l'identità del Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora invece la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e l'identità del Segnalante risulti indispensabile alla difesa del Segnalato o della persona comunque coinvolta nella Segnalazione, la stessa potrà essere utilizzata ai fini del procedimento disciplinare solo previo consenso espresso della Persona Segnalante alla rivelazione della propria identità. In tali casi, sarà dato preventivo avviso alla Persona Segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni che rendono necessaria la rivelazione dei dati riservati.

Qualora la Persona Segnalante neghi il proprio consenso, la Segnalazione non potrà essere utilizzata nel procedimento disciplinare che, quindi, non potrà essere avviato o proseguito in assenza di elementi ulteriori

sui quali fondare la contestazione. Resta ferma in ogni caso, sussistendone i presupposti, la facoltà della Società di procedere con la denuncia all'Autorità giudiziaria.

Qualora la Persona segnalante neghi il proprio consenso, la Segnalazione non potrà essere utilizzata nel procedimento disciplinare che, quindi, non potrà essere avviato o proseguito in assenza di elementi ulteriori sui quali fondare la contestazione. Resta ferma in ogni caso, sussistendone i presupposti, la facoltà di procedere con la denuncia all'Autorità giudiziaria.

Invece, nell'ambito di un eventuale procedimento penale l'identità del Segnalante è coperta dal segreto nei limiti e nei modi previsti dall'articolo 329 c.p.p. e nell'ambito di un eventuale procedimento dinanzi la Corte dei Conti la stessa non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

Sulla base di quanto disposto dall'art. 3, co. 4 del D.lgs. 24/2023, la tutela della persona segnalante si applica anche:

- quando il rapporto giuridico con la Banca, Symphonia, la Fiduciaria o l'Advisory – a seconda dei casi – non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

La tutela, inoltre, è estesa:

- ai facilitatori;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e a quelle che sono legate alla stessa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la stessa lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo della persona segnalante.

8. SEZIONE 7: DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE

Nei confronti del Personale che effettua una segnalazione ai sensi del presente documento o di chi abbia collaborato alle attività di riscontro riguardo alla fondatezza della segnalazione non è consentita, né tollerata, alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria o comunque sleale, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro, eventuali modifiche delle mansioni o della sede di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

Il personale della Banca, di Symphonia, della Fiduciaria e dell'Advisory che ritenga di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione all'Organismo di Vigilanza della società di appartenenza.

La Banca, Symphonia, la Fiduciaria e l'Advisory si riservano – ciascuno nell'ambito di rispettiva competenza – il diritto di adottare le opportune azioni contro chiunque ponga in essere, o minacci di porre in essere, atti di ritorsione contro coloro che abbiano presentato segnalazioni in conformità alla presente Procedura, fatto salvo il diritto degli aventi causa di tutelarsi legalmente qualora siano state riscontrate in capo al segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità di quanto dichiarato o riportato.

Resta inteso che la Banca, Symphonia, la Fiduciaria e l'Advisory potranno intraprendere le più opportune misure disciplinari e/o legali a tutela dei propri diritti, beni e della propria immagine, nei confronti di chiunque, in mala fede, abbia effettuato segnalazioni false, infondate o opportunistiche e/o al solo scopo di calunniare, diffamare o arrecare pregiudizio al segnalato o ad altri soggetti citati nella segnalazione.

9. SEZIONE 8: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le attività connesse alla gestione delle segnalazioni, implicano il trattamento di dati personali di vari soggetti interessati: il segnalante, la persona coinvolta e i terzi menzionati nella segnalazione.

Sulla base di quanto disposto dall'art. 13 del D.lgs. 24/2023, la Banca, Symphonia, la Fiduciaria e l'Advisory adottano gli accorgimenti e le misure previste dalla normativa in materia di protezione dei dati personali come definiti dal Regolamento UE n. 679/2016 ("**GDPR**"), – ivi inclusi il Codice Privacy e i Provvedimenti dell'Autorità Garante della Protezione dei dati personali- effettuato nell'ambito delle suddette attività di gestione delle segnalazioni.

Le Società del Gruppo mettono a disposizione dei soggetti interessati sul sito istituzionale di Banca Investis S.p.A., (www.bancainvestis.com)- i seguenti documenti:

- l'informativa in materia di trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 678/2026 in relazione alle segnalazioni di "Whistleblowing";
- il presente Regolamento;
- il Manuale d'uso della Piattaforma WB.

I dati personali e le informazioni contenute all'interno delle Segnalazioni saranno trattati per il tempo strettamente necessario a dare seguito alle Segnalazioni stesse e saranno utilizzati solo per le finalità per le quali sono raccolti, ossia la gestione della Segnalazione, l'accertamento dei fatti oggetto della stessa e l'adozione dei conseguenti provvedimenti. È escluso ogni altro diverso e ulteriore utilizzo.

Saranno trattati esclusivamente i dati necessari e pertinenti al raggiungimento delle finalità perseguite. I dati personali afferenti a Segnalazioni valutate inammissibili o improcedibili ovvero i dati personali che risultano essere, in modo palese e inconfondibile, irrilevanti alla trattazione della Segnalazione ovvero i dati personali raccolti accidentalmente, saranno cancellati immediatamente e senza indugio.

Le segnalazioni, interne ed esterne e la relativa documentazione, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 24/2023, sono conservate per il tempo necessario al trattamento e conseguente disamina della segnalazione ricevuta e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

L'esercizio dei diritti degli interessati di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR (accesso ai dati, rettifica,

cancellazione, portabilità, opposizione e così via), è ammesso nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del Codice Privacy. Tale norma, in particolare, preclude l'esercizio dei diritti dell'interessato quando da esso possa derivare *“un pregiudizio effettivo e concreto”* alla riservatezza dell'identità del soggetto che segnala violazioni di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte. In sostanza, l'esigenza di mantenere riservata l'identità del segnalante può comportare limitazioni alla richiesta di un terzo interessato, ad esempio, di accedere ai dati personali che lo riguardano e che sono menzionati nella segnalazione.

Il Comitato Segnalazioni è appositamente designato e autorizzato al trattamento dei dati personali dei soggetti coinvolti nelle Segnalazioni ai sensi dell'art. 2-*quaterdecies* del Codice Privacy.

Parimenti, sono appositamente autorizzati i soggetti interni alla Società che per garantire la corretta gestione della Segnalazione possano venire a conoscenza della Segnalazione e dei relativi contenuti al fine di provvedere alla gestione e alla risoluzione della stessa. Ai soggetti terzi, interni o esterni alla Società, che, in ragione della specifica professionalità tecnica, potranno essere coinvolti nella gestione delle Segnalazioni saranno estesi gli obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali previsti dagli artt. 12 e 13 del Decreto WB e, in ogni caso, saranno oscurate le informazioni dalle quali sia possibile identificare, direttamente o indirettamente, la Persona Segnalante o ogni altra persona menzionata all'interno della Segnalazione, qualora le stesse non siano necessarie per lo svolgimento delle indagini in cui tali soggetti sono coinvolti.

La Banca, Symphonia, la Fiduciaria e l'Advisory, in qualità di titolari del trattamento, ciascuna per i dati personali relativi ai rispettivi dipendenti, sono tenute (i) al rispetto dei principi generali di cui all'articolo 5 del GDPR, nonché i principi di *“privacy by design”* e *“privacy by default”* di cui all'articolo 25 GDPR; (ii) a fornire al segnalante e alle persone coinvolte le informazioni prescritte dagli articoli 13 e 14 del GDPR e (iii) ad adottare misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Da un punto di vista operativo, in ossequio a quanto previsto dall'art. 13, co. 5 e 6 del D.lgs. 24/2023 la Banca, Symphonia, la Fiduciaria e l'Advisory:

- provvederanno a nominare la Banca, in qualità di Capogruppo, Responsabile Esterno del trattamento per la gestione accentrata dei flussi di segnalazione e di tutte le attività in materia di Whistleblowing delle Società del Gruppo Investis, ai sensi dell'articolo 28 del GDPR;

- hanno individuato i componenti del Comitato Segnalazioni quali soggetti designati al trattamento dei dati personali e provvederanno a determinare in modo trasparente, mediante apposito accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi in materia di protezione dei dati personali, come da punto precedente;
- hanno nominato, quale responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, il fornitore esterno che opera per proprio conto nell'ambito del servizio di gestione del Software.